

## Foglio Riepilogativo

Codice identificativo  
**497522791**

Denominazione : ERA S.R.L.  
Numero di iscrizione : 05120  
Con sede a : TERAMO (TE)  
Indirizzo : C.DA FIUMICINO, 1  
CAP : 64100  
Codice Fiscale : 01846390670  
Forma Giuridica : Società A Responsabilità Limitata  
Numero addetti : 13

### Modifiche richieste nell'istanza

**Categoria 2-bis**

Modifica cer per il conto proprio.

### Categoria 2-bis

Conto proprio  
*Attualmente iscritta alla classe*  
classe unica

**Rifiuti non pericolosi inseriti:**

[08.01.12]	[08.01.14]	[08.01.16]	[08.01.18]	[08.01.20]	[08.02.01]	[08.02.02]	[08.02.03]	[08.04.10]	[08.04.12]	[08.04.14]	[08.04.16]
[10.01.01]	[10.01.02]	[10.01.03]	[10.01.05]	[10.01.07]	[10.01.15]	[10.01.17]	[10.01.21]	[10.01.23]	[10.01.24]	[10.01.25]	[10.01.26]
[16.02.16]	[16.06.04]	[16.06.05]	[17.05.06]	[19.02.03]	[19.10.01]	[19.10.02]	[19.10.04]	[20.01.01]	[20.01.02]	[20.02.01]	[20.02.02]
[20.02.03]	[20.03.01]	[20.03.03]	[20.03.04]	[20.03.06]	[20.03.07]						

**Rifiuti pericolosi inseriti:**


[08.01.11]	[08.01.13]	[08.01.15]	[08.01.17]	[08.01.19]	[08.01.21]	[08.04.09]	[08.04.11]	[08.04.13]	[08.04.15]	[08.04.17]	[10.01.04]
[14.06.02]	[14.06.03]	[16.02.09]	[16.02.10]	[16.02.11]	[16.06.01]	[16.06.02]	[16.06.03]	[16.06.06]	[17.05.05]	[17.06.01]	[17.06.03]
[17.06.05]	[17.09.01]	[17.09.02]	[19.10.03]								

**Modalità di trasporto:**

Alla rinfusa  
In colli

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO**  
Istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  
Via dell'Industria - piazzale esterno Archivio di Stato - Z. I. Bazzano  
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: AQ05120**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale dell'Abruzzo**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**



Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, tra l'altro, prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 941/2013 del 30/01/2013 presentata dall'impresa ERA S.R.L. A.C.R.;

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 22/02/2013 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo.

**DISPONE**

**Art. 1**

**(iscrizione)**

L'impresa ERA S.R.L. A.C.R. con sede in TERAMO (TE), C.DA FIUMICINO, 1 iscritta al registro delle imprese con il numero 01846390670 è iscritta all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Legali rappresentanti:**

**RASTELLI EDDY**

Codice fiscale: RSTDDY74L15L103B

Carica: amministratore unico

Attività svolta/e

LAVORI EDILI E STRADALI; INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE; IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE E IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE; IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO;

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 22/02/2013.

ERA S.R.L. A.C.R.

Numero Iscrizione AQ05120

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio

Prot. n.1899/2013 del 05/03/2013



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA  
Via dell'Industria - piazzale esterno Archivio di Stato - Z. I. Bazzano L'Aquila  
Dlgs 152/06

Inizio validità: 22/02/2013  
Fine validità: 22/02/2023

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [17.01.01] [17.01.02]  
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]  
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

**Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[17.01.06\*] [17.02.04\*] [17.03.01\*] [17.03.03\*] [17.04.09\*] [17.04.10\*] [17.05.03\*] [17.05.07\*] [17.08.01\*]  
[17.09.03\*]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:**

EB482LE
EF036KP
EL649ER

**Art. 2**  
*(prescrizioni)*

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:  
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

ERA S.R.L. A.C.R.

Numero Iscrizione AQ05120

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio

Prot. n.1899/2013 del 05/03/2013





**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA  
Via dell'Industria - piazzale esterno Archivio di Stato - Z. I. Bazzano L'Aquila  
Digs 152/06


C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
  - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
  - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.  
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Art. 3  
(ricorso)**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Segretario  
- Dr.ssa Francesca Bocchi  
*Francesca Bocchi*



*Luigi Santilli*  
Il Presidente  
- Luigi Santilli

L'AQUILA, 05/03/2013

